

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Interruzione del giudizio se l'avvocato è detenuto**

*Tra le fattispecie interruttive del processo deve inserirsi anche l'ipotesi di inibizione dall'esercizio della professione forense conseguente allo stato di detenzione dell'avvocato, che indubbiamente non si riallaccia ad una scelta volontaria del medesimo.*

### **Corte di Appello di Reggio Calabria, ordinanza del 12.6.2014**

*...omissis...*

evidenziato

che dalla relata di notifica (del 31 dicembre 2013) della citazione in appello

(rinnovata a seguito dell'inosservanza dei termini a comparire rilevata alla prima udienza con riguardo alla citazione originaria), notifica effettuata alla xxxx presso il procuratore costituito in primo grado, xx, risulta che lo stesso è detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia;

considerato

che lo stato di detenzione dell'xxxx, pur se non consta che sia sfociato in un provvedimento di cancellazione dall'albo o di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, comporta -per ragioni indipendenti (almeno in via diretta) dalla volontà del difensore- la paralisi della sua attività professionale;

ritenuto

che tale situazione è riconducibile, in virtù di interpretazione analogica (ammessa da Cass. 31 gennaio 2005, n. 6731), alle ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 301 c.p.c. ed implica, quale evento successivo alla originaria notifica dell'atto di impugnazione (di cui è stata appunto disposta la rinnovazione per inosservanza dei termini a comparire), l'interruzione automatica del processo;

che, invero, lo stato di detenzione del difensore, al pari delle ipotesi di cui al primo comma della disposizione (morte, radiazione o sospensione del procuratore) e a differenza di quelle del secondo comma (revoca della procura o rinuncia ad essa), investe l'esercizio del patrocinio e non concerne la sola procura ad esercitare lo *ius postulandi* nel singolo processo;

che dunque una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 301 c.p.c. non può che legittimare un'interpretazione analogica della norma, tale da ricomprendere tra le fattispecie interruttive del processo anche l'ipotesi di inibizione dall'esercizio della professione forense conseguente allo stato di

detenzione dell'avvocato, che indubbiamente non si riallaccia ad una scelta volontaria del medesimo;

che del resto verrebbe altrimenti frustrata la *ratio* della norma, che è quella di evitare - mediante l'interruzione del processo - un pregiudizio alla parte rimasta priva di difesa per l'involontaria impossibilità del procuratore di esercitare lo *ius postulandi*;

che deve pertanto dichiararsi l'interruzione del processo;

P.Q.M.

dichiara l'interruzione del processo.

Reggio Calabria, 12 giugno 2014.

Il Presidente

*dr.ssa Marina Moleti*